



CANOA CLUB NOVARA

STATUTO

13 / 12 / 1986

I° Stesura

01 / 01 / 2000

II° Stesura

Apportate in sede di stesura
estensioni e modifiche al testo
originale con delibera del
direttivo

Luca Sando *Antonio Volpading*

Giuseppe *fo-ghi*

[Signature]

Titolo I - Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1 - E' costituita con sede in loc. Ponte Ticino- Treccione a Galliate -Novara (sede unica presso i locali affidati al club) una società sportiva corrente sotto la denominazione "**Canoa Club Novara**

- società sportiva".

Art. 2 - La società ha lo scopo di:

- propagandare ed incrementare tutte le attività inerenti la pratica canoistica
- essere promotrice di formazione fisica e morale dei suoi soci
- formare attività civica ed ambientale

La società sportiva, inoltre, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed infine agli scopi suaccennati, sia compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di natura sportiva, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili agli scopi sociali. Detta società non pratica né insegue fini a scopo di lucro.

Art. 3 - La durata della società è fissata dalla data di costituzione fino alla sua dissoluzione per atto dell'assemblea straordinaria riunita.

Titolo II - Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito, cioè di n° 10 soci.

Possono essere soci coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- Buona salute
- Integrità fisica e morale
- Capacità natatorie
- Responsabilità di gruppo

Art. 5 - Non possono, invece, essere soci gli interdetti, gli inabilitati, e, in ogni caso, coloro che si trovino in situazione o abbiano interessi contrastanti con quelli della società sportiva.

Art. 6 - La responsabilità dei tesserati per le azioni e l'attrezzature sociali è limitata al periodo d'iscrizione.

Art. 7 - Coloro che desiderano diventare soci della società sportiva sono tenuti a presentare una richiesta scritta al consiglio direttivo, nella quale, oltre a dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, devono risultare chiaramente evidenziati:

- il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza e l'attività svolta;
- il certificato medico d' idoneità sportiva;
- l'idoneità all'attività canoistica e sportiva in genere;
- liberatoria di responsabilità del club;

Art. 8 - Al consiglio direttivo, senza l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato, compete di esaminare la richiesta e decidere in merito all'accoglimento della stessa.

Art. 9 - Il nuovo socio ammesso è tenuto a versare il costo della tessera ; nonché l'importo del soprapprezzo, se presente, di essa stabilito nel rispetto di quanto precisato nel presente statuto. Nell'ipotesi in cui venga adempiuto tale obbligo entro quindici giorni dalla comunicazione della delibera del consiglio direttivo inerente all'accettazione della richiesta, la stessa si intenderà come non avvenuta.

Art. 10 - I soci sono tenuti al pagamento dell'affiliazione e dell'importo dell'eventuale soprapprezzo, nei termini stabiliti dal

[Handwritten signatures and initials]

presente statuto;

- ad osservare sia le norme dello statuto, sia le delibere legalmente prese dall'assemblea e dal consiglio direttivo;
- al rispetto delle cose e delle parti comuni del club;

Art. 11 - La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, è consentito al socio che:

- perde i requisiti per l'ammissione alla qualità di socio della società;
- viene a non trovarsi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12 - Al consiglio direttivo compete di constatare se ricorrono i motivi che ai sensi del presente statuto e della legge legittimano il recesso.

Art. 13 - Compete al consiglio direttivo deliberare la decadenza nei confronti del socio che viene a trovarsi in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del presente statuto o nella situazione di aver perduto i requisiti per l'ammissione nella società sportiva.

Art. 14 - Il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso dal consiglio direttivo, nei casi in cui è manifesta:

- la non osservanza delle disposizioni statuarie e delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo legalmente prese;
- il non adempimento puntuale, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- reso moroso nel pagamento della quota d'iscrizione, tenendo presente che in questo caso il socio stesso deve essere invitato, a mezzo lettera, a mettersi in regola con i pagamenti e, di conseguenza, l'esclusione potrà aver esecuzione solamente dopo trascorsi quindici giorni dall'invito e sempre che continui a sussistere l'inadempienza;
- la situazione di danno o di tentato danno a livello morale o materiale per la società sportiva;
- la situazione di svolgimento di attività contrastanti con quella della società sportiva.

Art. 15 - Le delibere assunte dal consiglio direttivo e riguardanti i soci devono essere comunicate a mezzo lettera all'interessato al quale è riservata la possibilità di ricorrere al collegio dei sindaci.

Il ricorso deve essere proposto, a pena decadenza, con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della delibera.

La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 16 - La società sportiva si riserva la facoltà d'affiliarsi ad organizzazioni o federazioni di livello nazionale impegnandosi ad osservare le norme regolamentari e direttive ed obbligandosi a praticare e sviluppare le attività indette dalle medesime.

Titolo III - Patrimonio sociale

Art. 17 - Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da un fondo costitutivo del valore nominale di L. 100.000;
- dal fondo di riserva ordinaria;
- dal fondo costituito per l'accantonamento;
- dall'imbarcazioni e relativa attrezzatura custodita in sede

Art. 18 - Il fondo di riserva ordinario è costituito:

- dalla quota dei residui attivi del bilancio annuale;
- dalle quote d'iscrizione;
- da qualunque altro importo che pervenga alla società sportiva per atti di liberalità.

La riserva ordinaria che è destinata a coprire eventuali perdite, non può essere ripartita fra i soci


- durante l'intera vita della società sportiva.
- Art. 19 - Il nuovo socio ammesso deve solo la quota d'iscrizione e null'altro, se non per sua manifesta volontarietà.
- Art. 20 - L'ammontare delle quote d'iscrizione e/o d'acquisto di attrezzatura sociale deve essere versata in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione.
- Art. 21 - Le iscrizioni sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a deroghe, né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società sportiva.

TITOLO IV - Esercizio sociale - Bilancio

- Art. 22 - L'esercizio sociale inizia il 01/01 e si conclude il 31/12. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvederà alla redazione del bilancio sociale dopo aver compilato un esatto inventario seguendo criteri di oculata prudenza.
- L'eccedenza attiva del bilancio dovrà essere destinata:
- per il dieci per cento al fondo di riserva ordinaria;
 - per la restante quota, a utilizzo per l'acquisto di imbarcazioni ed attrezzatura, la manutenzione ordinaria della sede, le spese di gestione normale;
 - per la quota residua ad iniziative nel campo dell'assistenza e solidarietà, da stabilirsi a cura del consiglio direttivo.
- L'assemblea, ha la possibilità di deliberare che, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, sia devoluto al fondo di riserva ordinaria la totalità dei residui attivi risultanti dal bilancio.

TITOLO V - Organi sociali

- Art. 23 - Sono organi della società:
- l'assemblea dei soci;
 - il direttivo;
 - il collegio dei sindaci;
- Art. 24 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
- L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal direttivo ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:
- per approvare il bilancio;
 - per nominare cariche sociali;
 - per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.
- I soci hanno la facoltà di richiedere l'indicazione dell'ordine del giorno di determinati argomenti o chiedere la convocazione, però, che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea.
- In quest'ultima ipotesi l'assemblea deve essere convocata per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla specifica competenza delle stesse.
- La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere effettuata a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza o mediante invio di lettera ordinaria almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
- Nello stesso avviso deve essere anche indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione, posponendola di un ora.
- L'assemblea, in difetto dell'adempimento delle formalità predette, si deve considerare regolarmente



costituita se risultano presenti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto e sono pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Se si verificasse tale ipotesi ciascuno degli intervenuti ha la possibilità di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

Art. 25 - L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando è presente o è rappresentata almeno la maggioranza dei soci, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare:

- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla sua trasformazione;

l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, da almeno tre quinti dei soci e le deliberazioni devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. In ogni caso, nell'ipotesi di delibera di trasformazione della società, i soci dissenzienti hanno il diritto di recedere dalla società medesima.

Art. 26 - Nell'assemblea hanno il diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno un anno nel libro dei soci e ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci mediante deleghe scritte che, oltre a essere menzionate nel verbale, devono essere conservate dalla società. In ogni caso ciascun socio può rappresentare per delega non più di due soci.

Art. 27. - L'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere presieduta dal presidente del direttivo, salvo che su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non proceda ad eleggere altri a presiederla.

Nel caso in cui non è presente il presidente del direttivo, il presidente deve essere eletto dall'assemblea, mentre alla designazione e alla nomina del segretario dell'assemblea provvede il presidente della stessa.

Il segretario può anche essere una persona non socia.

Le delibere devono essere fatte constatare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve necessariamente essere redatto dal segretario d'assemblea.

Art. 28 - Il direttivo è composto di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci. Dura in carica un anno ed ha il compito di stabilire il programma delle attività sociali in relazione ai fini della società sportiva, designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali ed approva il bilancio consuntivo e preventivo della società.

I consiglieri che scadono sono sempre rieleggibili. I consiglieri non hanno diritto a compenso, ma compete loro solo il rimborso delle spese sostenute per conto della società sportiva nell'esercizio delle loro mansioni.

Il direttivo deve essere convocato dal presidente tutte le volte che lo ritiene utile, o quando ne è stata fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione deve essere effettuata a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi con anticipo di almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza degli eletti in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 - Il direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Art. 30 - Nel caso in cui nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più eletti, quelli che rimangono in carica devono provvedere alla sostituzione con delibera approvata dal collegio sindacale.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea. Se, invece, viene meno la maggioranza degli eletti, quelli che restano sono obbligati a convocare l'assemblea per la sostituzione dei consiglieri venuti meno. La scadenza della carica degli eletti nominati

dall'assemblea sarà quella degli eletti sostituiti.

Art. 31 - Al presidente del direttivo spetta la rappresentanza e la firma sociale. Pertanto, egli rappresenta a tutti gli effetti la società sportiva di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nell'assenza o nell'impedimento del presidente tutte le mansioni da lui svolte spettano al segretario.

Art. 32 - Il collegio sindacale si compone di due membri effettivi, eletti dall'assemblea anche tra i soci.

Essi durano in carica per un periodo di un anno e sono sempre rieleggibili.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, salva l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 33 - Il compenso spettante ai sindaci è stabilito a titolo gratuito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

Art. 34 - Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e delle cose di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono, in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale ha la possibilità di richiedere al direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono essere verbalizzati nell'apposito libro verbali.

Art. 35 - I sindaci sono tenuti ad assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

Art. 36 - I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del direttivo, decadono dall'ufficio.

Art. 37 - I sindaci devono convocare l'assemblea e eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge se il direttivo non vi provvede.

Art. 38 - I soci e la società sono obbligati a rimettere alle decisioni del collegio sindacale la risoluzione di tutte le controversie relative alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e che riguardino i rapporti tra società e soci e che possono formare oggetto di compromesso.

I sindaci decidono quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a circular stamp containing a signature and the number '5' below it. The signatures are written in a cursive style, and the stamp is partially overlapping the text.